



DETERMINA DEL SEGRETARIO DIRETTORE N. 12 DEL 01 SETTEMBRE 2022.

OGGETTO

ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001. CONGEDO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A CONGIUNTO PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ..

IL SEGRETARIO DIRETTORE

VISTA la richiesta del 25/07/2022, Prot. n. 253, presentata dalla dipendente a tempo determinato, **OMISSIS** finalizzata ad ottenere per la durata di un mese il congedo di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per assistere la madre, persona disabile in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dalla apposita Commissione dell'Azienda ASL di Catania;

RICHIAMATI:

- l'art.42 del D.Lgs. n. 151/2001 "Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53. articoli 4, comma 4-bis, e 20)", valido dal 11/08/2011;
- il comma 4 dell'art.33 del CCNL del 21/05/2018 che recita: "Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000";
- Le disposizioni contenute nell'art. 42 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 151/2001;
- la legge 8 marzo 2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle città";
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/07/2000 n. 278 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari";
- il D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011 ad oggetto "Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi";
- la circolare INPS n. 28 del 28/02/2012 ad oggetto "Benefici per il personale dipendente dell'Istituto impegnato nell'assistenza di un soggetto affetto da grave disabilità.
- Art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – congedo straordinario retribuito;
- Art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 – congedo non retribuito per gravi motivi familiari.";
- la circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0005241 P-4.17.1.7.5 del 03/02/2012 ad oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità – decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi");
- il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0002285 P-4.17.1.7.5 del 15/01/2013 ad oggetto: "congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss, del d.lgs. n. 151 del 2001 – computabilità dell'anzianità di servizio e della progressione economica";
- la circolare INPS n. 9 del 29/01/2020 ad oggetto "Determinazione per l'anno 2020 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti";



DATO ATTO.CHE Il diritto ad usufruire del congedo è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- il riconoscimento della disabilità grave del soggetto da assistere da parte della Commissione medica Asl, di cui all'art. 4 comma 1 della legge 104/92;
- la convivenza del richiedente il congedo con il disabile in situazione di gravità;
- il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno (intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria e continuativa;
- Il soggetto legittimato alla fruizione del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare in situazione di disabilità grave è unico;
- I soggetti aventi diritto a fruire del congedo sono nell'ordine: il coniuge convivente, il padre o la madre, uno dei figli conviventi, uno dei fratelli o sorelle conviventi, un parente o affine di terzo grado convivente, con la precisazione che il predetto ordine è tassativo ed esclusivo, nel senso che la presenza di un congiunto appartenente al grado più elevato esclude necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore;
- Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per assistere la persona portatrice di disabilità grave e nell'arco della vita lavorativa del richiedente;
- Il limite dei due anni si calcola secondo il calendario comune (365 gg x 2 anni = 730 gg); si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; per non computare nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni) è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro (ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio) al termine del periodo di congedo richiesto;
- Trattandosi di una species del congedo disciplinato dall'art. 4, comma 2, della legge 53/2000, il contatore complessivo a disposizione del richiedente è comunque quello di due anni nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito;
- Il congedo non è utile per la maturazione di ferie, tredicesima, trattamento fine servizio e trattamento di fine rapporto, ma è riconosciuto come servizio valido per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura;
- Durante il congedo il richiedente ha diritto a percepire una indennità, corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento alle sole voci fisse e continuative del trattamento percepito nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;
- L'indennità da erogare deve essere rapportata all'anno di 360 giorni; (tabella 1 circolare INPS 28/2012);
- L'importo dell'indennità, come sopra determinata, si intende al lordo della contribuzione, che deve essere calcolata, trattenuta e versata, secondo le ordinarie regole, sulla base dell'indennità corrisposta, ai fini del trattamento pensionistico e alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, con riferimento alla quota a carico dell'Istituzione a quella a carico del lavoratore;

VERIFICATO CHE LA DIPENDENTE:

- non ha mai usufruito né del congedo retribuito, ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. n.151/2001, né del congedo senza retribuzione, ex art. 4 della Legge n.53/2000;
- ha presentato documentazione a corredo della domanda di congedo e la predetta sarà conservata in Segreteria, a tutela della privacy sia dell'assistito che del dipendente, che si impegna a dare informazione repentina in relazione al variare della situazione sulla base della quale ha avanzato la presente istanza;
- ha diritto al congedo richiesto possedendo i requisiti di legge;

- per il periodo di congedo richiesto ha diritto a percepire un'indennità calcolata sulle voci fisse e continuative della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;
- ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni meglio precisate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

1. di dare atto che la dipendente a tempo determinato, beneficerà del congedo retribuito previsto dall'art. 42, comma 5, della D.Lgs. n. 151/2001, dal 05/09/2022 al 04/10/2022, in relazione alla necessità di assistere la madre, portatrice di disabilità grave, secondo quanto specificato in premessa, con l'impegno da parte della predetta a comunicare, entro 5 giorni dall'evento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni contenute nella richiesta del predetto congedo, che in particolare non può coesistere con l'eventuale condizione di ricovero del familiare assistito, fatto salvo il caso che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
2. di stabilire che, durante il periodo sopra evidenziato, al dipendente sarà corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento alle sole voci fisse continuative del trattamento percepito nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con contestuale riduzione sia delle giornate di ferie che della tredicesima mensilità spettanti, ma senza alcun effetto sulla anzianità pensionistica;
3. di dare atto che il congedo potrebbe essere goduto fino alla fine del contratto di lavoro a tempo determinato in atto con scadenza 31/12/2022 e che con la presente richiesta il dipendente usufruirà di 30 giorni di congedo;
4. di dare atto che il richiedente ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo richiesto, dandone preventiva comunicazione; in tal caso sarà ridefinito il totale dei giorni di congedo usufruito;
5. di provvedere al pagamento della contribuzione, calcolata, trattenuta e versata secondo le ordinarie regole, sulla base dell'indennità corrisposta, ai fini del trattamento pensionistico e a favore della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, come indicato anche nella circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0005241 P-4.17.1.7.5 del 03/02/2012;
6. di trasmettere all'interessato copia del presente provvedimento,
- 7.

**Il Segretario Direttore
Dott. Rito Greco**

